
A dark blue vertical bar on the left side of the page, with a blue arrow pointing to the right, overlapping the bar.

## **Progetto di massimazione delle sentenze in materia bancaria dei Tribunali del Veneto e della Corte di Appello di Venezia**

A decorative graphic consisting of several thin, curved lines in shades of blue and grey, resembling stylized grass or reeds, located at the bottom left of the page.

Realizzazione del progetto a cura della Dott.ssa Maura Caprioli

Introduzione a cura dell'Avvocato Sabrina Pelillo

**Sommario**  
**Giurisprudenza 2017 – 2018**

Introduzione

*“Capitalizzazione degli interessi: anatocismo bancario, usura, commissioni di massimo scoperto”*

a cura di avv. Sabrina Pelillo .....5

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

- sentenza n. 1394/17, pubbl. il 5/07/2017, R.G. 1661/2013..... 9
- sentenza n. 2331/2017, pubbl. il 20/10/2017, R.G. 2132/2013..... 9
- sentenza n. 1365/2017, pubbl. il 30/06/2017, R.G. 1608/2013.....9
- sentenza n. 1715/2017, pubbl. il 28/08/2017, R.G. 556/2011..... 9
- sentenza n. 1104/2017, pubbl. il 23/05/2017, R.G. 1367/2013.....10
- sentenza n. 1719/2017, pubbl. il 28/08/2017, R.G. 1896/2013.....10
- sentenza n. 1449/2017, pubbl. il 10/07/2017, R.G. 1712/2013..... 10

TRIBUNALE DI VENEZIA

- sentenza n. 609/2018, pubbl. il 12/03/2018, R.G. 3695/2015..... 10

TRIBUNALE DI PADOVA

- sentenza n. 276/2018, pubbl. il 11/02/2018, R.G. 7809/2014.....11
- sentenza n. 221/2018, pubbl. il 5/02/2018, R.G. 1625/2015.....11
- sentenza n. \_\_\_\_\_, R.G. 2794/2017.....11
- sentenza n. 2934/2017, pubbl. il 27/12/2017, R.G. 2040/2015.....12

TRIBUNALE DI TREVISO

- sentenza n. 185/2018, pubbl. il 12/01/2018, R.G. 12523/2014.....12
- sentenza n. 2044/2017, pubbl. il 5/10/2017, R.G. 10080/2014.....12
- sentenza n. 61/2018, pubbl. il 9/01/2018., R.G. 10145/2014.....13

TRIBUNALE DI VICENZA

- sentenza n. 330/2017, pubbl. il 26/01/2017, R.G. 201/2010.....13
- sentenza n. 1809/2017, pubbl. il 22/06/2017, R.G. 9204/2010.....13
- sentenza n. 1910/2017, pubbl. il 26/06/2017, R.G. 6491/2011.....13

TRIBUNALE DI BELLUNO

- sentenza n. 397/2018, pubbl. il 26/07/2017, R.G. 433/2013.....	14
- sentenza n. 218/2017, pubbl. il 26/04/2017, R.G. 1557/2013.....	14
- sentenza n. 539/2017, pubbl. il 17/10/2017, R.G. 1017/2015.....	14
- sentenza n. 628/2017, pubbl. il 20/12/2017, R.G. 1639/2015.....	14
- sentenza n. 110/2018, pubbl. il 26/02/2018, R.G. 324/2015.....	15
- sentenza n. 223/2017, pubbl. il 27/04/2017, R.G.1334/2013.....	15

La capitalizzazione degli interessi da parte della banca e l'eventuale applicazione di interessi usurari non rispettosi del cd. "tasso soglia" fissato dalla legge rappresentano temi centrali nell'ambito della concessione di finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari ai clienti, avendo particolare riguardo alle ipotesi di erogazione di credito in conto corrente o di concessione di mutuo fondiario. In tale contesto, assumono rilievo le questioni connesse all'anatocismo bancario e all'usura bancaria, da sempre oggetto di copiose e spesso contrastanti pronunce da parte della giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, e di numerosi conseguenti interventi legislativi.

Di seguito si offre una sintetica descrizione degli istituti in oggetto e della relativa disciplina.

\*\*\*

- **L'Anatocismo Bancario** consiste nella pratica bancaria del calcolo degli interessi sugli interessi scaduti: più in particolare, gli interessi scaduti vengono sommati alla somma capitale e producono a loro volta interessi (c.d. *interesse composto*), determinando così un aumento della somma inizialmente dovuta (e, in caso di somme oggetto di prestito, un incremento della somma da restituire). L'art. 1283 c.c. dispone il divieto degli interessi anatocistici, dettando la regola generale, valevole per ogni rapporto e non solo, quindi, per quelli bancari, secondo cui gli interessi maturano sul solo capitale dovuto e non anche sugli interessi precedentemente maturati, salvo specifiche eccezioni. Infatti, la citata norma dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti non producono interessi se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di accordo successivo alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Va osservato che le obbligazioni pecuniarie derivanti dalle operazioni bancarie sono soggette ad una disciplina speciale prevista dal Testo unico bancario (TUB), più in particolare dall'art. 120, comma 2, TUB che, nel tempo, è stato più volte riformato dal legislatore, anche per effetto degli orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti in materia.

Giova precisare che, in un primo momento, l'ordinamento giuridico aveva ammesso che i contratti bancari potessero prevedere l'*Anatocismo Bancario* ma la periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi doveva essere

necessariamente la medesima (in precedenza, infatti, la prassi diffusa nel sistema bancario prevedeva che gli interessi attivi si capitalizzassero annualmente, mentre quelli passivi trimestralmente). Al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) il legislatore aveva assegnato il compito di stabilire le modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria ed era stata concessa una generale sanatoria retroattiva per le clausole anatocistiche presenti nei contratti bancari già stipulati. Su tale ultimo aspetto è poi intervenuta la Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità per eccesso di delega (cfr. Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 425). E' in quel medesimo periodo storico che interviene un'importante pronuncia della Corte di Cassazione che ha rappresentato un punto di svolta per la disciplina dell'*Anatocismo Bancario* e per i successivi orientamenti giurisprudenziali; nel 1999 la Suprema Corte, ribaltando le tesi precedentemente sostenute dai giudici di merito e di legittimità, ha sentenziato il divieto dell'*Anatocismo Bancario*, sostenendo che le norme bancarie che ammettevano gli interessi anatocistici non avessero natura di uso normativo, quanto piuttosto natura di usi negoziali e, come tali, inidonei a derogare il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; di conseguenza, sempre secondo il Supremo Collegio, gli interessi scaduti non potevano produrre altri interessi ogni trimestre e andava qualificata nulla l'eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente. (Cass. Civ., 16 marzo 1999, n. 2374). Tali principi sono stati accolti anche dalla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità.

Quanto alla questione della periodicità della capitalizzazione degli interessi, nel tempo si è consolidata la tesi giurisprudenziale secondo cui è illegittima non solo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma anche quella annuale.

Alla fine del 2013, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, il legislatore bancario è intervenuto nuovamente a modificare l'art. 120 TUB sancendo, con la Legge n. 147/2013, il divieto di interessi sugli interessi e consentendo solo una capitalizzazione infruttifera e delegando il CICR a dettagliare la relativa normativa.

Nel 2016, con il D.L. 18/2016, convertito nella Legge n. 49/2016, il legislatore ha nuovamente riformulato l'art. 120, comma 2, TUB prevedendo espressamente che: *“gli interessi debitori maturati [...] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*. La norma, tuttavia, ammette che per alcune operazioni (*i.e.*: aperture di credito in conto corrente e in conto di pagamento, gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido) il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata sia *“considerata sorte*

*capitale*”. Pertanto, attualmente l’*Anatocismo Bancario* è ammesso solo quando venga espressamente dichiarato nel contratto di finanziamento firmato dal cliente consenziente. Anche in tale ipotesi, tuttavia, la somma tra tassi di interesse del mutuo e tassi di interessi di mora non può superare i limiti previsti dalla legge, ovvero la cosiddetta “soglia anti-usura”, introdotta con la Legge n. 108/1996.

**L’Usura Bancaria** – che trova le sue fonti normative nell’art. 1815 c.c., nella citata Legge n. 108/1996 la quale ha altresì modificato l’art. 644 c.p. (che disciplina il reato di usura), nonché nella Legge n. 24/2001 di conversione del D.l. n. 394/2000 e nella Legge n. 106/2011 di conversione del D.l. n. 70/11 - si configura nelle ipotesi in cui le banche e gli intermediari finanziari applicano sui finanziamenti concessi alla clientela tassi di interesse effettivi che superano la “soglia anti-usura” di cui alla citata Legge n. 108/1996 e che, pertanto, in quanto tali, sono sempre considerati usurari (c.d. *Usura Oggettiva*).

Occorre precisare che, in base al richiamato art. 644 c.p., il tasso di interesse per ritenersi usurario può anche non essere superiore al tasso *soglia anti-usura*. Infatti, secondo la norma penalistica: “*Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, che siano stati percepiti dalla banca unitamente a tutti gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria*” (c.d. *Usura Soggettiva*). Pertanto, pur in assenza di un tasso di interessi superiore al *tasso soglia anti-usura*, il reato di usura bancaria può comunque configurarsi ove ricorrano tali condizioni: (i) la *sproporzione* degli interessi rispetto al capitale versato e al tasso medio praticato per le operazioni bancarie della stessa tipologia (anche in presenza di un tasso complessivo degli interessi da corrispondere inferiore al tasso soglia) e (ii) lo *stato di difficoltà* del cliente per tale intendendosi la temporanea condizione di carenza di liquidità del cliente medesimo.

Quanto all’entità del *tasso soglia-usura*, la più volte citata Legge n. 108/1996 ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina appunto la fattispecie di usura bancaria. In particolare, i tassi soglia e il metodo di calcolo di essi sono determinati dalla legge e sono rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (**TEGM**) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti

percentuali. Ai sensi dell'art. 644, comma 4 c.p., per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (escluse quelle per imposte e tasse), collegate all'erogazione del credito. Va osservato che i *tassi soglia-usura* in materia bancaria non sono unici ma si differenziano in relazione alle varie operazioni di finanziamento.

Per quanto riguarda il calcolo del *tasso soglia-usura*, occorre sottolineare come assumano rilievo anche **gli interessi di mora** (dovuti per il mancato pagamento del debitore oltre la scadenza concordata prevista nel contratto bancario).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale gli interessi di mora, pur se non concorrono a determinare il *TEGM*, sono comunque soggetti al rispetto delle soglie d'usura. Anche recentemente la Corte di Cassazione (cfr. fra tutte: Cass. Civ., 4 ottobre 2017, n. 23192, Cass. Civ., 6 marzo 2017, n. 5598 e Cass. Civ., 9 gennaio 2013, n. 350) ha riaffermato il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina sull'usura ex art. 644 c.p. e art. 1815 c.c. comma 2, si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge (appunto il *tasso soglia-usura*) nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.

Tra gli elementi che concorrono a determinare il *tasso soglia*, in base agli attuali orientamenti giurisprudenziali di legittimità, assume rilievo anche la c.d. **Commissione di Massimo Scoperto (CMS)** che, secondo le Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, consiste nella *remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma*. Tale compenso – che di prassi viene applicato quando il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo preso di riferimento.

Anche la *CMS* è stata al centro di numerose e contrastanti pronunce giurisprudenziali che se, per un verso, ne hanno sostenuto la nullità - per mancanza di causa (perché detta commissione si sostanzierebbe in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente previsti per l'utilizzo dell'apertura di credito), o per l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1348 c.c., (non essendo indicate le modalità e la periodicità di calcolo praticate) - dall'altro, ne hanno riconosciuto la liceità solo nella misura in cui fosse parametrata sullo scoperto di conto, restando invece nulla se prevista anche per le somme utilizzate nel limite dell'affidamento.

A tentare di dirimere tale *querelle* giurisprudenziale è intervenuto il legislatore che con due successivi provvedimenti normativi (il D.l. del 20 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge n. 2/2009, n. 2 e il D.l. n. 78/2009, convertito in Legge n.

102/2009) ha introdotto: (i) un limite temporale minimo (30 giorni) di esposizione a debito per la corresponsione della *CMS* da parte del cliente ed (ii) ha limitato l'applicabilità della *CMS* solo ad alcuni contratti riconducibili all'apertura di credito e comunque solo sul fido effettivamente utilizzato nell'ambito dell'affidamento accordato, escludendo, quindi, ogni applicazione della commissione in esame sugli scoperti di conto corrente e sugli sconfinamenti eventualmente tollerati dalla banca oltre l'ammontare dell'affidamento.

A valle di tali interventi normativi si è aperta una disputa giurisprudenziale in seno alla Suprema Corte, tra le sezioni civili e penali della stessa, in merito al tema dell'applicabilità o meno anche ai contratti bancari già conclusi alla data di conversione in legge del cennato D.l. del 20 novembre 2008, n. 185 del principio secondo cui deve tenersi conto della *CSM* ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati.

Alla tesi delle sezioni civili della Corte di Cassazione (cfr.: Cass. Civ., 22 giugno 2016, n. 12965; Cass. Civ., 3 novembre 2016, n. 22270) che sosteneva una natura innovativa delle previsioni di cui al D.l. n. 185 del 2008 ragione per cui non potevano essere applicate ai contratti bancari esauriti prima dell'emanazione della legge di conversione del cennato decreto, con la conseguenza che per tali contratti la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, doveva aver luogo senza tener conto della *CMS*, si è contrapposta la tesi delle sezioni penali del Supremo Collegio (cfr. tra tutte: Cass. Pen., 26 marzo 2010, n. 12028; Cass. Pen., 14 maggio 2010, n. 28743 e Cass. Pen., 3 luglio 2014, n. 28928) che sosteneva un'efficacia retroattiva della nuova disciplina rispetto ai contratti bancari preesistenti, facendo leva sul dato letterale dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) che impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un cliente debba sopportare sopportati in connessione con l'utilizzo del proprio credito e tra essi rientra a *CMS*.

Nel tentativo di comporre il contrasto giurisprudenziale sono intervenute da ultimo le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. - SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303) che hanno elaborato una tesi che si pone in una posizione intermedia tra i due orientamenti antitetici.

I Giudici di Legittimità hanno, infatti, da un lato, sostenuto l'irretroattività delle disposizioni di cui al D.L. n. 185/2008 nei confronti dei contratti bancari conclusi nel periodo antecedente alla conversione in legge di detto decreto, ma nel contempo hanno espressamente riconosciuto come la *CMS*, proprio per la propria dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca, rientri tra le commissioni/remunerazioni del credito annoverate dall'art. 644, comma 4, c.p. e dalla Legge n. 108/1996, e in quanto tale, non possa essere esclusa dalla verifica del superamento del tasso soglia usura.

Pertanto, sempre secondo il Supremo Collegio, le *CMS*, riferite ai contratti bancari pregressi e applicate fino al 31 dicembre 2009, devono essere comunque considerate ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia usura, ma devono essere oggetto di comparazione separata rispetto a quella riguardante i restanti elementi che rilevano ai fini del calcolo del *TEGM*. Del resto, anche in precedenza e fino al 31 dicembre 2009, le *CSM*, pur non rientrando nel calcolo del *TEGM*, venivano comunque rilevate nella loro "percentuale media", in modo tale da consentire in ogni caso di operare un raffronto rispetto alla *soglia anti-usura*.



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, sentenza n. 1394/17, pubbl. il 5/07/2017

**Contratti bancari - Capitalizzazione interessi – ante delibera CICR 2000 – illegittimità – post delibera CICR 2000 – Legittimità – condizioni**

Nell'ambito di una opposizione a d.i. ottenuto dalla Banca nei confronti del correntista, la Corte d'Appello di Venezia dichiara la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi trimestrali, per i rapporti sorti anteriormente al Dlgs 342/99.

Legittima la applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità per il rapporto successivo alla delibera CICR 9/02/2000

Dichiara poi che l'usura sia da escludersi sulla scorta degli indirizzi espressi dalla Cass. con sent. n. 12165/2016.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, sentenza n. 2331/2017, pubbl. il 20/10/2017

**Contratti bancari – segnalazione alla Centrale Rischi – sistema RID – responsabilità istituto di credito – esclusione**

L'attore lamenta l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi causata da un mancato funzionamento del sistema RID. La Corte d'Appello esclude un danno non patrimoniale per mancata allegazione degli elementi fattuali da cui desumere l'esistenza di un danno patrimoniale e non.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, sentenza n. 1365/2017, pubbl. il 30/06/2017

**Contratti bancari – usura – tasso soglia – CMS – esclusione – clausole su CMS – mancanza di causa - nullità**

Ai fini del computo del tasso soglia, vanno escluse le CMS per i rapporti esauriti prima del 1 gennaio 2010 (secondo Cass. 12665/2013).

Quanto alle clausole determinanti CMS, sono da considerarsi nulle per assenza di causa laddove manchi un rapporto di conto corrente

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, sentenza n. 1715/2017, pubbl. il 28/08/2017

**Contratti bancari – anatocismo – rinvio usi piazza – illegittimità – convenzione su interessi – legittimità – condizioni**

La Corte di Appello di Venezia dichiara la nullità delle clausole inserite nei contratti bancari che si richiamano agli usi di piazza per indeterminatezza ex art. 1346 c.c.

Si considera invece valida la convenzione relativa agli interessi a condizione che il tasso sia determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, sentenza n. 1104/2017, pubbl. il 23/05/2017

**Contratti bancari – rapporto di fideiussione – applicazione del Codice del Consumo – esclusione – CMS – legittimità - condizioni**

Nell'ambito di una opposizione a d.i., la Corte di Appello di Venezia ritiene debba escludersi la applicazione del Codice del consumo al fideiussore non imprenditore, laddove l'obbligazione del garantito, sia esso persona fisica o giuridica, sia stata contratta per l'esercizio di una attività imprenditoriale.

La Corte di Appello di Venezia ritiene poi legittima la capitalizzazione di CMS quando sia precisamente indicato il tasso e la relativa periodicità.

CORTE DI APPELLO, sentenza n. 1719/2017, pubbl. il 28/08/2017

**Contratti bancari – contratto di prestito d'uso d'oro – nullità per indeterminatezza dell'oggetto – esclusione**

Nell'ambito di un giudizio sorto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti dell'istituto bancario, gli appellanti sostengono la nullità del contratto di prestito d'uso d'oro per essere il valore dell'oro soggetto a costanti fluttuazioni, tali da non consentire al debitore di conoscere, al momento della sottoscrizione del contratto, il costo del prestito su cui applicare gli interessi. Secondo la Corte di Appello l'assunto è privo di fondamento, in quanto il costo del prestito è determinabile secondo "i prezzi correnti di mercato", ossia dati di riferimento comuni e facilmente conoscibili.

CORTE DI APPELLO, sentenza n. 1449/2017, pubbl. il 10/07/2017:

**Contratti bancari – accredito di assegni presso terzi – responsabilità dell'istituto di credito – esclusione**

X conviene in giudizio l'istituto di credito per ottenerne la condanna alla restituzione di somme illecitamente negoziate o accreditate sul conto di un terzo.

La Corte di Appello di Venezia conferma la decisione del Tribunale secondo cui, la citazione è da considerarsi nulla riguardo l'incasso di assegni, in alcun modo individuati da parte attrice, non essendoci alcun riferimento a crediti non riscossi, a pagamenti non rinvenuti e a nessun altro elemento che possa sostanziarne la pretesa.

TRIBUNALE DI VENEZIA, sentenza n. 609/2018, pubbl. il 12/03/2018:

**Contratti bancari – modalità computo del TEG – istruzioni Banca d'Italia – sommatoria tassi moratori e tassi corrispettivi – esclusione – ammortamento alla francese – anatocismo - esclusione**

Nel caso di usurarietà originaria del contratto, per accertare il superamento del tasso soglia, non possono sommarsi gli interessi moratori con quelli corrispettivi, in quanto rispondenti a finalità differenti.

Va poi osservato che il TEGM così come determinato dalla Banca d'Italia tiene conto dei tassi medi applicati per i soli interessi corrispettivi e non anche per quelli moratori.

Per quanto invece riguarda il piano di ammortamento cd "alla francese," il Tribunale ritiene che, se correttamente applicato, non produca effetti anatocistici. Accoglie la tesi per cui nell'ammortamento alla francese, pur essendo la rata scaduta imposta al mutuatario, composta sia da capitali che da interessi corrispettivi calcolati sulla base del capitale residuo, è legittima l'applicazione degli interessi moratori sulla intera rata senza che ciò determini anatocismo. Ciò in conformità anche all'art 3 Delibera CICR .2000

TRIBUNALE DI PADOVA, sentenza n. 276/2018, pubbl. il 11/02/2018

**Contratti bancari – accertamento negativo del debito – oneri probatori – CMS – nullità clausole - indeterminatezza – condizioni di legittimità – *ius variandi***

Il correntista promuove una azione di accertamento negativo del debito nei confronti dell'istituto di credito. Secondo il tribunale, l'onere della prova grava sull'attore.

Per quanto riguarda invece le clausole determinanti CMS, ne dichiara la nullità per indeterminatezza, mancando la base di calcolo, la percentuale e la periodicità (=Corte d'appello Venezia).

Secondo il tribunale di Padova, ritiene poi che la Banca, se vuole adeguarsi, nell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla delibera CICR 2000, debba ottenere un consenso scritto del cliente. Ciò a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25,III L.349/99 che estende i suoi effetti all'art. 7 della delibera CICR 2000

TRIBUNALE DI PADOVA, sentenza n. 221/2018, pubbl. il 5/02/2018

**Contratti bancari – usura – TEG – commissione per estinzione anticipata - esclusione**

Ai fini del calcolo del tasso soglia, non si può computare nel TEG la commissione per la estinzione anticipata trattandosi di un costo eventuale la cui applicazione dipende da scelte del mutuatario e in cui manca un parametro di riferimento con cui confrontare la pattuizione.

TRIBUNALE DI PADOVA R.G. 2794/2017

**Contratti bancari – tassi – usura – interessi corrispettivi – interessi moratori – sommatoria - esclusione**

Ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dei tassi, va esclusa la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori per natura e funzioni differenti: i primi sono previsti per

remunerare la Banca per il capitale accordato mentre quelli moratori, destinati ad operare solo in via eventuale, sono volti al riconoscimento di una forma di risarcimento del danno in caso di inadempimento del mutuatario.

TRIBUNALE DI PADOVA sentenza n. 2934/2017, pubbl. il 27/12/2017

**Contratti bancari – azione di ripetizione di indebito – prescrizione – decorrenza - rimesse -- natura solutoria o ripristinatoria – onere probatorio**

In mancanza di una formalizzazione dell'affidamento e dei presupposti per un affidamento di fatto, si può di certo affermare il carattere solutorio delle rimesse.

Ai fini della prescrizione, rileva la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. Mentre con le prime, si ha immediata decorrenza del termine prescrizione, con le seconde la prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto. Il tribunale di Padova accoglie orientamento sancito da S.U. 24418\2010 secondo cui i versamenti eseguiti sul conto, in costanza del rapporto, hanno normalmente natura ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all'*accipiens*. E' onere della banca che la invoca, provare in concreto la natura solutoria delle rimesse.

TRIBUNALE DI TREVISO, sentenza n. 185/2018, pubbl. il 12/01/2018

**Contratti bancari – azione di ripetizione di indebito – prescrizione – rimesse – natura solutoria o ripristinatoria – capitalizzazione interessi passivi – ante delibera CICR 2000 – illegittimità - post delibera CICR 2000 – legittimità - condizioni**

Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione nell'azione di ripetizione, il Tribunale di Treviso aderisce a Cass. S.U. 24418\2010, secondo cui la prescrizione deve decorrere dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto ed è onere della Banca che la invochi, dimostrare la natura solutoria delle rimesse.

Il Tribunale di Treviso afferma poi la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo anteriore alla delibera CICR 2000, per violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto mancherebbe un uso normativo in tal senso.

Per il periodo successivo alla delibera, ritiene invece che la capitalizzazione degli interessi passivi necessiti del requisito della reciprocità e di pattuizione scritta, non essendo sufficiente la comunicazione unilaterale della Banca.

TRIBUNALE DI TREVISO, sentenza n. 2044/2017, pubbl. il 5/10/2017

**Contratti bancari – *ius variandi* – art. 7 delibera CICR 2000 – applicazione – esclusione – clausole CMS – causa – validità – condizioni – saldo conto – estratti scalari**

Il tribunale di Treviso ritiene, per quanto riguarda lo *ius variandi*, che debba escludersi l'applicazione dell'art. 7 delibera CICR 2000 a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25,III decreto 349\99 su cui l'art. 7 si fonda.

Per quanto riguarda le clausole su CMS, il Tribunale di Treviso, ravvisa la causa delle CMS nella remunerazione dell'impiego anomalo del credito da parte del correntista.

Ritiene poi valide tali clausole, a condizione che riportino l' indicazione di aliquota, la base di calcolo e la periodicità (=Corte d'Appello di Venezia)

Per la ricostruzione del saldo conto sono sufficienti gli estratti scalari.

TRIBUNALE DI TREVISO, sentenza n. 61/2018, pubbl. il 9/01/2018

**Contratti bancari – prova credito – onere probatorio – criterio saldo zero**

Nell'ambito di una opposizione a d.i., il tribunale di Treviso ritiene che sulla banca gravi l'onere di provare il proprio credito nonché l'onere di integrare le produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto. In mancanza, si applica il criterio del saldo zero.

TRIBUNALE DI VICENZA, sentenza n. 330/2017, pubbl. il 26/01/2017

**Contratti bancari – contratto autonomo di garanzia – eccezioni – condizioni – contrarietà a norme imperative – usura – tassi**

In tale controversia tra garanti ed istituto di credito, il tribunale di Vicenza, pur riconoscendo un rapporto autonomo di garanzia tra gli opposenti e l'istituto bancario, ha stabilito che la rinuncia a far valere eccezioni tipiche del debitore principale , non trova applicazione quando il creditore (l'istituto bancario) chieda di esercitare il suo diritto in modo abusivo o contrario a norme imperative, nella specie applicando tassi usurari a uno o più rapporti bancari.

TRIBUNALE DI VICENZA, sentenza n. 1809/2017, pubbl. il 22/06/2017

**Contratti bancari – fideiussione in conflitto di interesse – art. 1394 c.c. - annullamento**

Nel caso di specie, la società a responsabilità limitata aveva prestato fideiussione a mezzo del suo amministratore unico, che era al contempo amministratore unico della società garantita. Secondo il tribunale di Vicenza il conflitto di interesse ex art. 1394 c.c. era conoscibile dalla banca e pertanto la fideiussione è annullabile.

TRIBUNALE DI VICENZA, sentenza n. 1910/2017, pubbl. il 26/06/2017

**Contratti bancari – usura – determinatezza censure – CTU - esclusione**

Il Tribunale di Vicenza, nelle contestazioni relative alla denuncia per usura e ai tassi applicati, ritiene necessarie puntuali indicazioni delle censure.

Per indeterminatezza delle allegazioni esclude la ctu malgrado la produzione di tutti gli estratti conto.

TRIBUNALE DI BELLUNO, sentenza n. 397/2018, pubbl. il 26/07/2017

**Contratti bancari – capitalizzazione interessi passivi ante delibera CICR 2000 – illegittimità – derivati – validità**

Nell'ambito di una opposizione a d.i. nei confronti della Banca, il Tribunale di Belluno ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il contratto di conto corrente stipulato prima della delibera CICR 2000.

Ha poi affermato validità dei derivati, in quanto assolvono alla funzione di coprire il rischio di variazione dei tassi, nei limiti dell'alea contrattuale.

TRIBUNALE DI BELLUNO sentenza n. 218/2017, pubbl. il 26/04/2017

**Contratti bancari – azione di ripetizione di indebito – art. 2034 c.c. - esclusione-prescrizione – decorrenza – natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse – interessi – azione di ripetizione di indebito – accertamento saldo – criterio saldo zero**

Nell'ambito di una azione di ripetizione di indebito, fondato sulla natura indebita di clausole relative ad interessi anatocistici ed usurari, il Tribunale di Belluno, rigettando l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione, si è rifatto all'orientamento seguito da Cass. S.U. 24418/2010, secondo cui, solo con la chiusura del conto, comincia a decorrere il termine di prescrizione in quanto i versamenti eseguiti su un conto corrente ancora in corso, assolvono a una funzione ripristinatoria della provvista.

Per il tribunale di Belluno inoltre, il pagamento degli interessi con capitalizzazione trimestrale, non costituisce adempimento di obbligazione naturale: difetta infatti la spontaneità richiesta da art. 2034 c.c..

Per quanto riguarda la domanda di accertamento del saldo di conto corrente, il tribunale di Belluno ritiene che in difetto di produzione integrale degli estratti conto, si applichi il criterio del saldo zero.

TRIBUNALE DI BELLUNO, sentenza n. 539/2017, pubbl. il 17/10/2017

**Contratti bancari – modalità di computo del TEG – sommatoria tassi corrispettivi e moratori - esclusione**

Ai fini del calcolo del tasso usura, va esclusa la sommatoria fra interessi corrispettivi ed interessi moratori, in quanto attengono a due funzioni diverse e in quanto, in caso di inadempimento, i secondi si sostituiscono ai primi.

TRIBUNALE DI BELLUNO, sentenza n. 628/2017, pubbl. il 20/12/2017

**Contratti bancari – usura – computo nel TEG – penale per estinzione anticipata - esclusione**

Il costo previsto per l'estinzione anticipata non rileva ai fini dell'usurarietà.

Il computo della penale nel TEG previsto per l'estinzione anticipata del mutuo, va escluso in regione del fatto che il pagamento della penale non è direttamente collegata alla

erogazione del credito ma attiene ad una fase successiva ed eventuale ossia la scelta del mutuatario di chiudere anticipatamente il rapporto contrattuale.

TRIBUNALE DI BELLUNO sentenza. n. 110/2018, pubbl. il 26/02/2018

**Contratti bancari – forma contratto quadro – sottoscrizione investitore – legittimità**

Nell'ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale di Belluno ha recepito l'orientamento delle S.U. n. 898\2018 secondo cui, la forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, è rispettata ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata copia al cliente; è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso può desumersi alla stregua di suoi comportamenti concludenti.

TRIBUNALE DI BELLUNO, sentenza n. 223/2017, pubbl. il 27/04/2017

**Contratti bancari – intermediazione – strumenti finanziari – contratto 4YOU – recesso**

Il contratto 4YOU è fattispecie complessa sussumibile nella categoria “strumenti finanziari” ex art 1,II lett. j) D.lgs 58/1998 assoggettato alla disciplina della Offerta fuori sede e all'obbligo di indicare la facoltà di recesso nei moduli formulari.